

(2001/C 318 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0810/01**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(19 marzo 2001)

Oggetto: Gestione inadeguata dei residui animali in connessione con la crisi della ESB in Spagna

In Spagna si incontrano gravi problemi nella gestione dei residui animali affetti da ESB, nonostante il regio decreto approvato dal governo per l'incenerimento di animali nelle centrali termiche e nei cementifici.

In concreto:

- Nel caso delle discariche, cfr. l'Alcora (Castellón) o Alpuente (Valencia), non si effettua un adeguato smaltimento dei residui animali, giacché non solo non vengono separati dagli altri generici, ma quando si procede alla sepoltura non si effettua la prescritta copertura con uno strato di argilla. Un inadeguato trattamento e sepoltura di tali residui può far sì che la malattia penetri nella catena alimentare umana, giacché eventuali roditori che ingerissero le farine contaminate potrebbero essere divorati da altri animali sino ad arrivare all'uomo.
- Nel caso di cadaveri abbandonati: oltre 300 capi sono stati localizzati già nella prima fase dell'ispezione effettuata dal servizio per la protezione della natura della Guardia Civil (Seprona). Il problema del ritiro senza eccezione dei cadaveri, se gestito in modo inadeguato, presenta un duplice rischio sia per l'uomo — passaggio di prioni attraverso gli animali fino ad arrivare alla catena alimentare umana — sia per talune specie protette, soprattutto quelle che si cibano di carogne, che potrebbero vedersi private del cibo che hanno sempre avuto a disposizione in quanto vengono ritirati sia i capi affetti da ESB sia gli animali morti per altre cause.
- Nel caso degli inceneritori e dei cementifici: la Spagna ha designato gli inceneritori di Ourense, Castellón, Valencia, Gerona e León per l'eliminazione dei materiali a rischio. Tuttavia, l'impianto designato dalla Giunta di Castilla y León a Cebrenos del Río opera senza licenza comunale di emissioni per questo uso particolare, non registra le entrate e le uscite di materiale a rischio e scarica illegalmente sangue contaminato nel fiume Valdearacos, come accertato dal Seprona. Nel caso degli impianti designati in Spagna vanno tenuti in considerazione altresì l'emissione di una maggiore percentuale di metalli pesanti nell'atmosfera, la liberazione di un quantitativo di diossina sedici volte superiore rispetto alle condizioni normali, i cattivi odori e i disturbi sanitari per gli abitanti della regione.

Non dubitando della necessità di eliminare i materiali a rischio specifici, si chiede tuttavia alla Commissione:

- E' al corrente delle modalità di trattamento di questo tipi di residui in Spagna?
- E' stato istituito un piano di verifica e controllo degli stessi fin dall'origine — trasporto, trattamento e eliminazione — con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie?
- E' disposta la Commissione ad invitare gli Stati membri ad istituire meccanismi di partecipazione degli attori sociali e un controllo pubblico nell'ambito dei programmi nazionali concernenti l'ESB?
- Come può garantire la Commissione che l'eliminazione di cui sopra venga effettuata conformemente alla legislazione comunitaria in materia di ambiente e tutela della salute pubblica in tutti gli Stati membri?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 maggio 2001)

Nel corso della recente serie di ispezioni, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha effettuato un'ispezione in Spagna dall'11 al 15 dicembre 2000 per valutare, fra l'altro, i provvedimenti attuati per garantire l'adeguata gestione dei residui animali, ivi compreso il materiale a rischio di TSE (encefalopatia spongiforme trasmissibile) (vale a dire materiale a rischio specifico). Conformemente alle procedure dell'UAV è stato inviato alle autorità spagnole un progetto di relazione contenente i principali risultati dell'ispezione, le conclusioni e le raccomandazioni. Non appena perverrà la risposta delle autorità, si elaborerà la relazione finale, che sarà inviata al Parlamento.

Per quanto riguarda la partecipazione di vari organi ai piani d'azione nazionali sulle TSE, la decisione della Commissione 98/272/CE del 23 aprile 1998 sulla sorveglianza epidemiologica per le TSE, che modifica la decisione 94/474/CE⁽¹⁾, comporta l'obbligo per gli Stati membri di garantire che tutta una serie di parti interessate, ivi compreso il personale delle autorità competenti, i laboratori diagnostici, i veterinari e gli allevatori possiedano un'adeguata conoscenza delle TSE.

(¹) GU L 122 del 24.4.1998.

(2001/C 318 E/134) **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0814/01**
di Gian Gobbo (TDI) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Sostegno direttrice europea di Alemagna

La realizzazione di un'efficace rete di trasporto integrata a livello continentale è un presupposto essenziale per lo sviluppo economico e culturale dell'Unione europea.

Con delibera CIPE del 2 novembre 2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 20.12.2000), lo Stato italiano ha inserito la direttrice di Alemagna (Venezia-Dobbiaco e itinerario E66 Fortezza-S. Candido) nelle modifiche della Rete TEN-T.

- Considerando che lo storico asse di Alemagna è il naturale collegamento tra Venezia ed il Centro Europa,
- rilevando che un suo potenziamento permetterebbe di realizzare una rete interconnessa per un corridoio di collegamento tra il Nord-Adriatico ed i relativi porti con il Brennero,
- sottolineando dunque la valenza transeuropea di tale opera,

può la Commissione indicare quali misure di assistenza tecnica e finanziaria essa ritiene opportuno prevedere per la realizzazione della direttrice di Alemagna?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(7 maggio 2001)

Il collegamento stradale denominato «dorsale d'Alemagna», che comprende la tratta fra Venezia e Dobbiaco nonché la tratta E66 da Fortezza a S. Candido, non rientra fra i collegamenti della rete transeuropea menzionati nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾. Il progetto volto allo sviluppo del collegamento in questione non può pertanto essere considerato progetto di interesse comune ai sensi di tale decisione.

La Commissione è attualmente impegnata a individuare le modifiche di cui la decisione necessita, per adattare gli orientamenti per le reti transeuropee dei trasporti agli sviluppi economici ed al progresso tecnologico in materia di trasporti, soprattutto nel settore ferroviario. La valutazione delle modifiche è effettuata tenendo conto delle priorità della politica comune dei trasporti ed in particolare della necessità di favorire il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. I risultati di tale valutazione saranno presentati nel corso delle prossime settimane in un Libro bianco che affronta vari aspetti della politica dei trasporti. La Commissione prevede fin d'ora di fare seguire a tale documento una proposta di modifica della citata decisione.

Indipendentemente dal contenuto della futura proposta di modifica, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che essa ha già invitato la Comunità a sottoscrivere il protocollo sui trasporti della Convenzione alpina, la cui applicazione comporterà un limite concreto allo sviluppo di nuove strade a grande percorrenza per il traffico transalpino.

In applicazione del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti